Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Giovedì, 12 settembre 1935 - Anno XIII** — **Numero 213**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso la Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, ***limitatamente a quelle a pagamento,*** presso la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3.

AVVISO

Presso la Sede di Milano della Libreria dello Stato (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è stato istituito il servizio di diretta accettazione degli avvisi da inserire "a pagamento" nella Parte II della Gazzetta Ufficiale del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 213 DEL 12 SETTEMBRE 1935-XIII:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino dei prezzi n. 9.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1602.
Istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Eritrea ed in Somalia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1801, relativo alla destinazione in Colonia di personale civile e militare non appartenente al ruolo coloniale;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, ed il decreto Ministeriale 1° ottobre 1925, relativi al trattamento economico del personale civile in Colonia ed all'indennità di trasferta per piccole distanze;
Visti gli articoli 3 e 5 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 355, relativo al numero dei funzionari civili e militari delle altre Amministrazioni dello Stato che possono prestar servizio in Colonia;
Viste le norme per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie, approvate con R. decreto 21 maggio 1934, n. 1397;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, data l'attuale situazione delle Colonie dell'Africa Orientale, di istituire in ciascuna di esse, ed in via temporanea, un ufficio speciale del Genio civile per la direzione e sorveglianza di importanti lavori di carattere straordinario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1935 è istituito sia in Asmara che in Mogadiscio un ufficio speciale del Real corpo del Genio civile per lo studio di progetti e per la direzione e sorveglianza di lavori di carattere straordinario in corso di esecuzione e da eseguire rispettivamente in Eritrea e in Somalia. I due uffici avranno carattere temporaneo per la durata dei lavori.

Art. 2.

Ciascuno degli uffici di cui al precedente articolo dipenderà, per la parte amministrativa, dalla Direzione affari civili e politici dei rispettivi Governi; per la parte tecnica dall'Ispettorato superiore delle opere pubbliche presso il Ministero delle colonie.

Art. 3.

Ai servizi dei lavori affidati agli uffici predetti si applicano le norme che regolano, in Eritrea e nella Somalia, il servizio delle opere pubbliche.
L'ingegnere capo dell'ufficio ha, per la sola materia affidata all'ufficio stesso, le attribuzioni che, giusta le suddette norme, competono all'ingegnere capo delle opere pubbliche della Colonia rispettiva.

Art. 4.

Per tutto quanto concerne il coordinamento dell'attività tecnica degli uffici speciali di cui ai precedenti articoli con l'azione e la competenza degli uffici delle opere pubbliche provvederanno i Governi delle rispettive Colonie.

Art. 5.

Il personale tecnico direttivo da assegnare agli istituendi uffici sarà costituito da quattro funzionari tecnici del Ministero dei lavori pubblici, di cui uno di grado non superiore al 7° con funzioni di capo ufficio.
Detto personale sarà destinato in Colonia in eccedenza alla dotazione di personale prevista dagli articoli 3 e 5 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 355, tenuto conto del carattere temporaneo della destinazione stessa.
Esso sarà considerato nella posizione di comandato.

Art. 6.

Al personale anzidetto saranno corrisposte, sui bilanci separati dell'Eritrea e della Somalia, oltre al normale trattamento economico, le indennità previste dal R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, e dal decreto Ministeriale 1° ottobre 1925, qualora concorrano le circostanze in esso contemplate.

Spetteranno inoltre le indennità speciali stabilite dal R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2342, per il personale del Real corpo del Genio civile chiamato a prestare servizio in Libia ed aumentate nella misura seguente:

a) per gli ingegneri dirigenti dei nuovi uffici stradali o di sezioni staccate dei medesimi: in misura pari ai due terzi dello stipendio;

b) per gli ingegneri addetti e geometri: in misura pari ad un terzo dello stipendio.

Art. 7.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è altresì autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, foglio 49 — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 luglio 1935-XIII, n. 1603.
Aumento della indennità coloniale al personale di ruolo civile e militare in servizio in Eritrea e nella Somalia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 della legge 6 luglio 1933, n. 999;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2505;
Visto il R. decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1646;
Visto il R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, e le successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità coloniale spettante, a termini dell'art. 1 dei Regi decreti 31 ottobre 1923, nn. 2504 e 2505, al personale di ruolo civile e militare in servizio in Eritrea e nella Somalia è, a decorrere dal 1° luglio 1935 e fino al 30 giugno 1936, aumentata in misura di un quarto dello stipendio per l'Eritrea e di un terzo dello stipendio per la Somalia.

Art. 2.

Nella misura e per il periodo stabiliti nel precedente articolo è aumentata l'indennità di destinazione dovuta a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1646, agli ufficiali della Regia marina destinati a terra nell'Eritrea e nella Somalia.

Art. 3.

Nella misura e per il periodo stabiliti nel precedente art. 1, è aumentata l'indennità coloniale per i marescialli dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia, e per quelli dei reparti organici del Regio esercito e della Regia aeronautica in servizio nelle dette Colonie.

Art. 4.

Per il periodo stabilito nell'art. 1, ai capi di 1ª, 2ª e 3ª classe della Regia marina destinati a terra nell'Eritrea e nella Somalia è dovuta, in luogo del soprassoldo giornaliero di destinazione stabilito dall'art. 6 del R. decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1646, un'indennità coloniale pari allo stipendio più un quarto per l'Eritrea ed allo stipendio più sette dodicesimi per la Somalia.

Art. 5.

Per il computo delle indennità coloniali previste dai precedenti articoli si tengono per base gli stipendi stabiliti dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e si applicano le riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, foglio 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 agosto 1935-XIII, n. 1604.
Richiamo alle armi dei graduati e militari di truppa della Regia aeronautica ascritti a ferma minore della ordinaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di provvedere, per misura precauzionale, in ordine alle attuali contingenze, ad una maggiore efficienza dei vari reparti della Regia aeronautica;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I richiami in servizio disposti con i Regi decreti 21 marzo 1935, n. 425, e 24 aprile 1935, n. 795, e cioè:

a) dei militari e graduati di truppa in congedo illimitato della categoria governo, ascritti alla ferma ordinaria ed ap-

partenenti, per ragioni di residenza, ai distretti militari di Bologna, Ravenna, Modena, Reggio Emilia, Bergamo, Treviglio, Treviso, Udine, Sacile, Trieste, i quali furono incorporati e prestarono servizio nella Regia aeronautica, siccome provenienti dal 1° scaglione del contingente della leva di terra assegnato alla Regia aeronautica nell'anno 1933;

b) dei militari e graduati di truppa vincolati a ferma ordinaria che vennero, nel settembre 1933, incorporati nella Regia aeronautica, siccome provenienti dallo scaglione della leva di mare assegnato in detto anno alla Regia aeronautica stessa;

c) dei militari e graduati di truppa della categoria governo della classe 1912, i quali, ascritti alla ferma ordinaria, furono incorporati nella Regia aeronautica siccome provenienti dal secondo scaglione del contingente della leva di terra assegnato alla Regia aeronautica nell'anno 1933;

sono estesi, a datare dall'8 giugno 1935, anche ai militari ascritti a ferma minore della ordinaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1935-XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 28 — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 giugno 1935-XIII, n. **1605**.

Inclusione dell'abitato di Laureana Cilento, in provincia di Salerno, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Caserta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Laureana Cilento, in provincia di Salerno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 30. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. **1606**.

Inclusione dell'abitato di San Giovanni, frazione del comune di Ceppaloni (Benevento) tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Caserta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di San Giovanni, frazione del comune di Ceppaloni, in provincia di Benevento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 33. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. **1607**.

Inclusione dell'abitato di Longone Sabino (Rieti) tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori publici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Longone Sabino in provincia di Rieti.

Odiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. **1608**.

Inclusione dell'abitato di Pennabilli (Pesaro) tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Pennabilli, in provincia di Pesaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 34. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. **1609**.

Inclusione degli abitati di S. Giovanni a Piro e della frazione Scario (Salerno) tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Caserta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, sono aggiunti a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quelli di San Giovanni a Piro e della frazione Scario, in provincia di Salerno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 luglio 1935-XIII, n. **1610**.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache Carmelitane in Ostuni (Brindisi).

N. 1610. R. decreto 16 luglio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Monache Carmelitane in Ostuni (Brindisi) e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero anzidetto di immobili del complessivo approssimativo valore di L. 4300 da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 luglio 1935-XIII, n. **1611**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Domenico, in Cosenza.

N. 1611. R. decreto 16 luglio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Domenico in Cosenza.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 luglio 1935-XIII, n. **1612**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del Beneficio parrocchiale di Pozzallo.

N. 1612. R. decreto 16 luglio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Noto in data 19 dicembre 1934, relativo al trasferimento del Beneficio parrocchiale di Pozzallo dalla Chiesa di S. Maria di Portosalvo a quella della Madonna del Rosario.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1935-XIII, n. **1613**.

Limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente necessità di tutelare l'avvenire delle società commerciali approfittando dell'attuale momento economico per rafforzarne le condizioni patrimoniali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio sociale in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e per i due esercizi sociali immediatamente successivi, le società commerciali di

qualsiasi specie comprese le società cooperative ed in genere tutti gli enti che abbiano fini industriali o commerciali, escluse le aziende municipalizzate, non possono distribuire utili superiori al 6 % del capitale versato.

Tuttavia, se negli ultimi tre esercizi sociali siano stati distribuiti utili superiori al 6 %, è consentito distribuire un dividendo pari alla media del triennio.

Per il periodo di cui al primo comma del presente articolo è vietata l'emissione di azioni gratuite, nonchè qualsiasi assegnazione di somme che comunque rappresenti un reparto di benefici fra i soci diverso dalla normale distribuzione di utili.

Art. 2.

La parte di utili conseguita, ma non distribuita ai soci per effetto delle disposizioni di cui all'articolo precedente, deve essere investita in titoli di Stato entro il termine di un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea e di tale adempimento è data immediata notizia al Ministero delle finanze — Direzione generale del Tesoro — mediante comunicazione, con lettera raccomandata, sia dell'ammontare degli utili non distribuiti sia dell'elenco dei titoli acquistati.

In corrispondenza ai titoli stessi deve essere iscritto, in una distinta voce del bilancio sociale, un apposito fondo sotto la denominazione di « Fondo di riserva speciale vincolato ».

Sono pure impiegati in titoli di Stato, e devoluti ad incremento del fondo suaccitato, gli interessi dei titoli predetti, nonchè le somme provenienti dal sorteggio e dal rimborso dei titoli stessi.

Art. 3.

Il vincolo a cui sono sottoposti i titoli di Stato, nei quali debbono essere investiti i fondi di riserva speciali a norma del precedente articolo, non pregiudica in alcun modo la proprietà dei titoli stessi, che rimane intera alla società o ente, ma ne sospende soltanto la disponibilità.

Trascorsi i tre esercizi sociali, durante i quali sono applicabili le disposizioni del presente decreto, il Ministro per le finanze autorizzerà lo svincolo dei titoli, fissandone le modalità e le cautele con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con quello per le corporazioni.

Art. 4.

In caso di fallimento o di scioglimento della società o ente prima che siano trascorsi i tre esercizi sociali, di cui ai precedenti articoli, la società può chiedere la liberazione del fondo di riserva speciale al Ministro per le finanze, il quale, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni, deciderà al riguardo con criterio insindacabile, subordinando, ove lo ravvisi opportuno, lo svincolo a speciali norme e condizioni.

Art. 5.

In caso di violazione alle disposizioni del presente decreto, a carico della società o ente può essere imposta una pena pecuniaria non superiore all'ammontare degli utili, interessi o somme occultati, ovvero non regolarmente investiti, ai sensi del presente decreto. Il presidente, il consigliere delegato, il direttore ed i sindaci sono inoltre soggetti, personalmente e distintamente, ad una pena pecuniaria da L. 500 a L. 20.000. La pena pecuniaria è applicata con decreto insindacabile del Ministro per le finanze.

Art. 6.

Senza pregiudizio delle sanzioni contemplate nell'articolo precedente, qualora siano stati dalla società distribuiti utili in misura superiore a quella consentita dal presente decreto, la somma erogata in più deve essere ricuperata sugli utili dell'esercizio sociale successivo, in modo che sia corrispondentemente reintegrato il fondo di riserva speciale vincolato.

Art. 7.

Esclusivamente nei casi in cui la Commissione istituita col R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, abbia dato parere favorevole per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali ovvero per l'ampliamento di quelli esistenti, il Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, può consentire eccezioni alle norme del presente decreto per l'investimento di utili non disponibili nell'impianto ovvero nell'ampliamento degli stabilimenti anzidetti.

Art. 8.

Sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, le costituzioni di società con capitale sociale di oltre un milione di lire, nonchè gli aumenti di capitali e l'emissione di obbligazioni di società per azioni.

Gli atti relativi non possono essere trascritti, affissi e pubblicati ove non siano corredati della predetta autorizzazione.

Art. 9.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, saranno emanate le norme, anche di carattere complementare o integrativo, che potranno occorrere per la completa attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti addì 12 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, foglio 62. — MANCINI.

REGIO DECRETO LEGGE 28 agosto 1935-XIII, n. **1614**.

Cessione obbligatoria dei crediti all'estero e cambio obbligatorio in buoni del Tesoro 5 per cento dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero di proprietà di cittadini ed enti italiani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926-III, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931-VIII, n. 1207;
Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1934-XII, n. 804;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1934-XIII, n. 1942;
Ritenuta l'opportunità di provvedere al recupero di capitali impiegati all'estero da parte di enti e di cittadini privati;
Ritenuto che ricorrono le condizioni volute dall'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-III, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fatto obbligo ai cittadini italiani residenti nel Regno o nei Possedimenti di cedere e trasferire all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato, i crediti verso l'estero e i titoli da essi dichiarati agli effetti dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, o dei quali essi siano comunque in possesso.

Art. 2.

Le norme di cui all'articolo precedente si applicano alle ditte, società e persone giuridiche di qualsiasi natura, di nazionalità italiana, ed aventi sede nel Regno o nei Possedimenti, per i titoli da esse dichiarati ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, o dei quali esse siano comunque in possesso.

Art. 3.

Saranno considerati come dichiarati ai sensi del R. decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, i titoli e i crediti verso l'estero menzionati nei precedenti articoli, che siano presentati per la cessione agli sportelli della Banca d'Italia o di altra delle Banche agenti per conto dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Le cessioni di cui agli articoli precedenti dovranno essere effettuate su richiesta dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero a ciò espressamente delegato dal Regio Tesoro.
La cessione avrà luogo nel termine indicato nella richiesta, pel tramite di una delle banche agenti per conto dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, con le modalità ed alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 5.

Il corrispettivo dei crediti sarà, dopo incasso, regolato a contanti in lire: per quelli in valuta estera al corso ufficiale delle rispettive valute, alla data del presente decreto, alla Borsa di Milano, se queste vi sono quotate, altrimenti sulla base delle rispettive quotazioni, alla data medesima, sui mercati esteri da designarsi con decreto del Ministro per le finanze, applicando alla valuta dei mercati stessi il cambio ufficiale di cui sopra.

Art. 6.

Il corrispettivo dei titoli esteri sarà calcolato in lire:
per quanto riguarda il prezzo, sulla base della media delle quotazioni risultanti alla data del presente decreto nell'ultimo listino di Borsa dei rispettivi mercati di emissione. Per i titoli che nei Paesi di emissione sono soggetti a imposta sulle cedole o sul reddito, l'importo relativo sarà dedotto dal prezzo suddetto. Quando non risulti una quotazione di Borsa, il prezzo sarà pari al netto ricavo della vendita dei titoli sul mercato di realizzo;
per quanto riguarda il cambio, sulla base del corso ufficiale delle rispettive valute, alla data del presente decreto, alla Borsa di Milano, se queste vi sono quotate, altrimenti sulla base delle rispettive quotazioni, alla data medesima, sui mercati esteri da designarsi con decreto del Ministro per le finanze, applicando alla valuta dei mercati stessi il cambio ufficiale di cui sopra.
Il regolamento avrà luogo in Buoni novennali del Tesoro italiano 5 %, con godimento dal 1° settembre 1935-XIII, calcolati al loro valore nominale.
Il valore dei Buoni del Tesoro dati in corrispettivo dei titoli non quotati in Borsa, e quindi da realizzare sui mercati esteri, sarà aumentato degli interessi sulla cedola in corso dei Buoni stessi fino al giorno del regolamento.
La rimanenza eccedente il taglio minimo dei Buoni del Tesoro sarà versata in contanti al cedente dei titoli esteri.

Art. 7.

Il corrispettivo dei titoli italiani emessi all'estero sarà calcolato in lire:
per quanto riguarda il prezzo, sulla base della media delle quotazioni (non comprensive degli interessi in corso) risultanti alla data dell'8 dicembre 1934-XIII nell'ultimo listino di Borsa dei rispettivi mercati di emissione. Quando tale media ecceda la pari, il prezzo sarà calcolato al 100 per cento. Il prezzo sarà aumentato degli interessi sulla cedola in corso alla data di pubblicazione del presente decreto fino al 1° settembre 1935-XIII;
per quanto riguarda il cambio, sulla base del corso ufficiale delle rispettive valute alla Borsa di Milano alla data del presente decreto.
Il regolamento avrà luogo in Buoni novennali del Tesoro italiano 5 per cento, con godimento dal 1° settembre 1935-XIII, calcolati al loro valore nominale.
La rimanenza eccedente il taglio minimo dei Buoni del Tesoro sarà versata in contanti al cedente dei titoli italiani emessi all'estero.

Art. 8.

I titoli esteri o italiani emessi all'estero debbono essere ceduti con tutte le cedole relative che non siano maturate o rese pagabili alla data di pubblicazione del presente decreto. Il controvalore delle cedole mancanti sarà dedotto dal prezzo di acquisto, ed il cedente sarà passibile delle sanzioni previste, qualora non possa giustificare che il distacco e l'utilizzo delle cedole stesse è stato conforme alle disposizioni vigenti sul monopolio del commercio dei cambi.

Art. 9.

Con le modalità ed alle condizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8, potranno i cittadini italiani residenti all'estero cedere, nel termine di mesi sei dalla data del presente decreto, i titoli italiani emessi all'estero di loro spettanza purchè rinuncino a trasferire all'estero i relativi interessi ed il ricavo dell'eventuale realizzo dei Buoni medesimi.

Art. 10.

Sono esonerati dall'obbligo della cessione:
a) le ditte, società e persone fisiche o giuridiche di qualsiasi natura di nazionalità italiana aventi sede nel Regno o nei Possedimenti, per i titoli rappresentanti il capitale di loro affiliazioni all'estero o di partecipazioni finanziarie assunte fuori del Regno o dei Possedimenti, in conformità di regolare autorizzazione del Ministro per le finanze

ai sensi del R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, oppure regolarmente sottoposte al benestare delle competenti autorità se assunte anteriormente a tale data;

b) le banche e i banchieri che svolgono la loro attività anche con l'estero per i titoli che stanno a copertura dei saldi passivi degli impegni da essi assunti all'estero, alla data del presente decreto;

c) le imprese di assicurazione, per i titoli che rappresentano impieghi prescritti per la copertura di rischi assunti all'estero in valuta estera alla data medesima;

d) i mutuatari di prestiti italiani emessi all'estero, per le obbligazioni dei relativi prestiti da essi possedute alla data di pubblicazione del presente decreto, ai fini dell'ammortamento.

I mutuatari stessi dovranno mantenere siffatti titoli in deposito per conto dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, fornendo a quest'ultimo ogni precisazione circa la data, il luogo e il prezzo di acquisto dei titoli posseduti. Agli effetti del presente comma, sono considerati come mutuatari anche i portatori di obbligazioni in dollari 7 % dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie i quali abbiano contratto mutui ipotecari estinguibili con le obbligazioni medesime.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle maggiori pene portate dalle leggi comuni e della sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, ai contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno inflitte dal Ministro per le finanze, con propri decreti, pene pecuniarie che potranno giungere fino al valore dei crediti e dei titoli oggetto della contravvenzione.

I valori caduti in contravvenzione saranno consegnati all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, che tratterrà a carico del contravventore, sul prezzo dei titoli stessi, l'importo della pena pecuniaria inflitta, curandone il versamento al bilancio dello Stato.

Qualora si tratti di società o enti, le sanzioni saranno applicabili anche al presidente, all'amministratore delegato ed ai sindaci, nonchè ai funzionari di cui sia accertata la responsabilità, mentre nei casi di ditte o privati le sanzioni saranno applicabili ai titolari, nonchè ai loro impiegati quando sia riconosciuta la responsabilità di questi ultimi per le infrazioni commesse.

Art. 12.

È autorizzata la creazione e l'emissione di una serie speciale di Buoni del Tesoro novennali, non trasferibili all'estero, senza premi, per un importo pari all'ammontare da corrispondere per i titoli indicati agli articoli 6, 7 e 9.

Detti Buoni frutteranno l'annuo interesse del 5 per cento, a partire dal 1° settembre 1935-XIII, esente da ogni imposta presente e futura. Ad essi sono applicabili le agevolezze ed i privilegi dei Buoni novennali attualmente in circolazione, comprese le esenzioni fiscali e le franchigie postali per gli atti e documenti, inserzioni e spedizioni di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3.

Le caratteristiche e la ripartizione in tagli dei nuovi Buoni saranno stabilite con decreti del Ministro per le finanze.

Art. 13.

È data al Ministro per le finanze ogni più ampia facoltà di stabilire, con propri decreti, le norme per l'attuazione del presente decreto-legge, nonchè per la regolazione dei rapporti tra il Tesoro e l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e per l'istituzione di tutti quei controlli che riterrà necessari ed opportuni nell'interesse del Tesoro.

Art. 14.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti a tutte le variazioni dei bilanci dell'entrata e della spesa occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Villazzano, addì 28 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, foglio 61. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1935-XIII.

Modificazione alle designazioni degli Istituti incaricati della vigilanza per l'applicazione del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361, col quale venne approvato il regolamento per l'esecuzione del predetto Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033;

Visto il decreto Ministeriale 21 agosto 1929, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1929, reg. 4, foglio 363, col quale furono designati gli Istituti incaricati della vigilanza per l'applicazione dello stesso Regio decreto-legge;

Decreta:

Agli Istituti collaboratori indicati alle lettere *a*) ad *f*) del n. 12, art. 5, del citato decreto Ministeriale 21 agosto 1929 è aggiunta la Regia stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio di Pescara per il servizio di vigilanza per l'applicazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, limitatamente agli oli, burri e formaggi nelle provincie di Chieti, Pescara e Teramo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(3254)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.